



# CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

**Ordinanza n. 80 del 25-09-2024**

**pubbl. n. 1088**

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2024-2025**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge per alcuni inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente tra cui il valore limite giornaliero ed annuale per le polveri sottili, e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- a seguito dell'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali valori limite; i superamenti oggetto della sopraccitata procedura interessano anche una serie di zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 permangono un inquinante critico, in particolare, con riferimento al superamento del valore limite giornaliero pari a 50 µg/m<sup>3</sup>, da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- alla data del 17.09.2024 a fronte di un limite massimo di n. 35 superamenti/anno, stabilito dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010, nelle stazioni di rilevamento ARPAV di PD Mandria e PD Arcella sono stati rilevati rispettivamente n. 37 e 42 superamenti di PM10;

**PRESO ATTO** che:

- con Deliberazione del Consiglio n. 57 dell'11/11/2004 la Regione del Veneto ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) e con Deliberazione di

Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del PRTRA prevedendo quest'ultimo una serie di azioni per il contenimento delle principali fonti emissive di inquinanti in atmosfera e individuando i soggetti coinvolti nella loro attuazione;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il: “*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*”, (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla sopraccitata situazione di inadempimento e conseguire il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure aggiuntive a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione dei veicoli a gasolio), ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni dalle attività agricole e zootecniche e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta “verde”, ai livelli di allerta “arancio” e “rosso” laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici; la stazione di riferimento per il Comune di Padova per la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10 ed ai livelli di allerta è quella di “Mandria”.

**VISTA** la DGRV n. 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

**VISTA** la DGRV n. 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

**VISTO** che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Normativa del PRTRA, sulla base delle previsioni del PRTRA e degli indirizzi regionali e sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), secondo le peculiarità territoriali.

**RITENUTO** opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

**RICHIAMATA** la disposizione del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale n. 43 di cui alla nota della Provincia di Padova datata 29/08/2022 n. 0054725 di protocollo;

**VISTI altresì:**

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "*Nuovo codice della strada*";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*";

## ORDINA

A tutta la cittadinanza, di applicare le seguenti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025;

Con **livello nessuna allerta – colore VERDE**:

- a. **il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 18:30**, alle seguenti categorie di veicoli privati (*artt. 47, 52, 53, e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.*):
- autoveicoli a **benzina categoria "M"** (trasporto persone) **EURO 0 e EURO 1**;
  - autoveicoli a **benzina categoria "N"** (trasporto merci) **EURO 0 e EURO 1**;
  - autoveicoli a **gasolio categoria "M"** (trasporto persone) **EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4**;
  - autoveicoli a **gasolio categoria "N"** (trasporto merci) **EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4**;
  - ciclomotori e motoveicoli **categoria "L" EURO 0**;
- in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità (come da schema planimetrico allegato):
- comparto viario della Zona Industriale di Caselle e Zona Industriale di via Parini,
  - tangenziale a sud del territorio comunale (S.R. 47 dir. 1);
  - strade provinciali che attraversano il territorio comunale (S.P. 83 – S.P. 13 – S.P. 13var – S.P. 82 – S.P. 89 – S.P. 38);
  - Via Euganea, Via Padova, Via Monte Grappa, via Scapacchiò, il tratto compreso tra l'intersezione con via Roma fino al confine con il Comune di Saccolongo, via Roma, via Vittorio Emanuele III tratto compreso tra il ponte sul fiume Bacchiglione e l'incrocio a rotatoria con la via Vegri, via Fracastoro, via Forno tratto compreso tra le vie Don Bosco e l'intersezione con via Aquileia, via Don Bosco e Viale della Repubblica tratto compreso tra la via Padova e il proseguo con la S.P. 13var, via Aquileia, via Manzoni;
- b. **il divieto di sosta con motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:
- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
  - veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
  - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
  - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- c. **il divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli**, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- d. il **limite di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e. **il divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle"** e di continuare ad **utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo fino a due stelle compresi) (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- f. l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato,

prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- g. di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:
- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
  - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (*va incentivato l'interramento immediato*);
- h. l'**obbligo di interrimento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore, si incentivano le pratiche di interrimento immediato, sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;

Con **livello di allerta 1 – colore ARANCIO**:

- a. il **divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:30 alle ore 18:30**, alle seguenti categorie di veicoli privati :
- autoveicoli a **benzina categoria "M"** (trasporto persone) **EURO 0, EURO 1, EURO 2**;
  - autoveicoli a **benzina categoria "N"** (trasporto merci) **EURO 0, EURO 1, EURO 2**;
  - autoveicoli a **gasolio categoria "M"** (trasporto persone) **EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5**;
  - autoveicoli a **gasolio categoria "N"** (trasporto merci) **EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4**;
  - ciclomotori e motoveicoli **categoria "L"** **EURO 0, EURO 1**;
- in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità (come da schema planimetrico allegato):
- comparto viario della Zona Industriale di Caselle e Zona Industriale di via Parini,
  - tangenziale a sud del territorio comunale (S.R. 47 dir. 1);
  - strade provinciali che attraversano il territorio comunale (S.P. 83 – S.P. 13 – S.P. 13var – S.P. 82 – S.P. 89 – S.P. 38);
  - Via Euganea, Via Padova, Via Monte Grappa, via Scapacchiò, il tratto compreso tra l'intersezione con via Roma fino al confine con il Comune di Saccolongo, via Roma, via Vittorio Emanuele III tratto compreso tra il ponte sul fiume Bacchiglione e l'incrocio a rotatoria con la via Vegri, via Fracastoro, via Forno tratto compreso tra le vie Don Bosco e l'intersezione con via Aquileia, via Don Bosco e Viale della Repubblica tratto compreso tra la via Padova e il proseguo con la S.P. 13var, via Aquileia, via Manzoni;
- b. il **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle"** e di continuare ad **utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi) (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- c. il **divieto di combustione all'aperto di residui vegetali** e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

- d. il **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e. il **divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso**;
- f. il **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (*per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25*);
- g. l'**obbligo di interrimento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- h. l'invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- i. il **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- j. l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k. di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali **la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

Con **livello di allerta 2 - colore ROSSO**:

- a. il **divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, dalle ore 08:30 alle ore 18:30**, alle seguenti categorie di veicoli privati:
    - autoveicoli a **benzina categoria "M"** (trasporto persone) **EURO 0, EURO 1, EURO 2**;
    - autoveicoli a **benzina categoria "N"** (trasporto merci) **EURO 0, EURO 1, EURO 2**;
    - autoveicoli a **gasolio categoria "M"** (trasporto persone) **EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5**;
    - autoveicoli a **gasolio categoria "N"** (trasporto merci) **EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 (h 08:30 – 12:30)** ;
    - ciclomotori e motoveicoli **categoria "L"** **EURO 0, EURO 1**;
- in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità (come da schema planimetrico allegato):
- comparto viario della Zona Industriale di Caselle e Zona Industriale di via Parini,
  - tangenziale a sud del territorio comunale (S.R. 47 dir. 1);
  - strade provinciali che attraversano il territorio comunale (S.P. 83 – S.P. 13 – S.P. 13var – S.P. 82 – S.P. 89 – S.P. 38);
  - Via Euganea, Via Padova, Via Monte Grappa, via Scapacchiò, il tratto compreso tra l'intersezione con via Roma fino al confine con il Comune di Saccolongo, via Roma, via Vittorio Emanuele III tratto compreso tra il ponte sul fiume Bacchiglione e l'incrocio a rotatoria con la via Vegri, via Fracastoro, via Forno tratto compreso tra le vie Don Bosco e l'intersezione con via Aquileia, via Don Bosco e Viale della Repubblica tratto compreso tra la via Padova e il proseguo con la S.P. 13var, via Aquileia, via Manzoni;

- b. il **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle"** e di continuare ad **utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi) (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- c. il **divieto di combustione all'aperto di residui vegetali** e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- d. il **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- e. il **divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso**;
- f. il **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (*per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25*);
- g. l'**obbligo di interrimento dei concimi** a base di urea entro le 24 ore, si incentivano le pratiche di interrimento immediato, sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;
- h. l'invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- i. il **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- j. l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- k. di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali **la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

## I N V I T A

Tutti i cittadini ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso di altri mezzi di trasporto a impatto ambientale minore;

## A V V I S A

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

Che il Sindaco potrà attivare o modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta; qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessità;

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

Che il livello raggiunto viene comunicato con bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale

(<https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm10> ).

Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo;

Che il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza con intensificazione dei controlli;

Che chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza ovvero per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto, n alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO  
PIRON CLAUDIO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

## ALLEGATO A

### **Esenzione dal divieto di circolazione delle seguenti categorie di veicoli a motore:**

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento legato al Coronavirus (COVID-19) l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio;
- k) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- l) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D.lgs. 285/1992 e all'art. 203 del DPR 495/1992, veicoli classificati come mezzi d'opera, di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D.lgs. 285/1992;
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e muniti di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;



- q) autovetture che effettuano il car-pooling, ossia trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.
- r) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) in occasione delle relative manifestazioni;
- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli (**N1, N2, N3**) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro 3 e Euro 4 a Gasolio** relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);
- u) veicoli (**N2, N3**) afferenti ad attività **cantieristica edile** o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- v) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- w) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (compresa l'effettuazione di test per la ricerca del Covid-19 anche presso farmacie), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- x) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad **associazioni e imprese** che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;
- y) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- z) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori;
- aa) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car pooling per i veicoli degli accompagnatori, per il medesimo servizio e con titolo autorizzatorio;
- bb) veicoli privati di cui agli artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. nel periodo di nessun allerta (colore verde) e nel periodo livello allerta 1 (colore arancio) da sabato 16/12/23 a domenica 07/01/24; inoltre viene prevista una deroga per tutti i livelli nei giorni 25/12 e 26/12;
- cc) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- dd) Macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 ss.mm.ii);
- ee) E' consentita la circolazione di Autoveicoli, Motoveicoli e Ciclomotori destinati alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna del nuovo mezzo" (da comprovare mediante copia dell'atto di acquisto);
- ff) Veicoli aderenti al progetto "MoVe In" (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) di cui alla D.G.R.V. n. 1045 del 23/08/2022 e successive disposizioni attuative regionali, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde).

*Ai fini del presente provvedimento si definisce “titolo autorizzatorio” un’autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta.*

*Si allega schema di titolo autorizzatorio da utilizzare (ALLEGATO B).*